



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.4.18/2021; 37.186/2022

Oggetto. [ID_VIP: 7625] BRINDISI (BR): progetto di un impianto agrivoltaico denominato AEPV24 avente potenza in immissione pari a 30,00 MW e potenza moduli pari a 33,80 MWp con relativo collegamento in agro del comune di Brindisi in località Masseria Mascava.

Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Columns Energy Spa

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E pc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Alla Società Columns Energy SpA
columnsenerysrl@legalmail.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,



con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 27.10.2021 acquisita agli atti della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (DG-ABAP) del Ministero della Cultura con nota prot. 39418-A del 24.11.2021 e perfezionata in ultimo presso l'allora Ministero della Transizione Ecologica - MiTE (oggi MASE) con nota del 06.09.2022, la Società Columns Energy S.p.a. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006.

PREMESSO che il MiTE (oggi MASE) con nota prot.n. 111020 del 13.09.2022 acquisita agli atti della SS-PNRR con nota prot.n. 3385-A del 14.09.2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8200/12063>.

CONSIDERATO che con nota 3425-P del 15.09.2022 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. 4501-P del 14.10.2022 questa Soprintendenza Speciale ha inoltrato alla Direzione valutazioni ambientali VA del MiTE (oggi MASE), alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla Società Columns Energy S.p.A. la richiesta di integrazioni, mettendone a conoscenza la Soprintendenza competente, il Servizio II e il Servizio III della DG ABAP e gli enti territoriali interessati.

CONSIDERATO che alla data del 27.12.2022, ossia oltre 60 giorni dall'esito della consultazione, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha stabilito il termine di 20 giorni per la trasmissione delle integrazioni (da comunicare al Proponente entro 10 giorni dall'esito della consultazione), né ha concesso la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, come stabilito dal comma 4 dell'art. 24 del dlgs 152/2006, né ha proceduto all'archiviazione del procedimento sempre ai sensi dello stesso comma 4 dell'art. 24 del dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che alla data del 27.12.2022, il Proponente non ha ritenuto di trasmettere la documentazione richiesta da questo Ministero e resa pubblica dal MASE in data 14.10.2022.

CONSIDERATI i termini perentori del procedimento di VIA ai sensi del dlgs 152/2006 e che questo Ministero per soccorso istruttorio ha atteso comunque per oltre 60 giorni la documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATI gli ultimi orientamenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, esplicitati nelle sedute plenarie, nel ritenere opportuno e doveroso per il MiC di procedere all'espressione del parere di competenza alla scadenza dei termini previsti per l'inoltro della documentazione integrativa previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs 152/2006 senza dover attendere la comunicazione della competente Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

COSTATATO quindi che questo Ministero, nel rispetto della celerità del procedimento deve comunque esprimersi sulla base della documentazione pubblicata in base allo studio di impatto ambientale e relativa documentazione redatta dal proponente.

CONSIDERATO pertanto che con nota prot. 7456-P del 27.12.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR-PNIEC ha richiesto alla Soprintendenza territoriale competente il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio sulla base della documentazione disponibile sul sito del MASE al link suddetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 1287-P del 24.01.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 940-A del 24.01.2023 ha espresso il proprio parere di competenza.



CONSIDERATO che i Servizi II e III della Direzione generale ABAP hanno trasmesso il loro contributo istruttorio, rispettivamente prot.n. 1046-I del 25.01.2023 e nota prot.n. 925-I del 24.01.2023 in ultimo confermato per le vie brevi in data 31.01.2023.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

[Impianto fotovoltaico, opere accessorie e di connessione] Il progetto in oggetto consiste in un impianto fotovoltaico di potenza elettrica di picco pari a 33,80 Mwp, costituito da strutture ad inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest, da realizzare in località "Masseria Mascava", esteso, complessivamente per c.ca 79,62 ha. L'impianto fotovoltaico costituisce un "impianto diffuso" nell'ambito dell'area di imposta, in quanto distribuito su di un gran numero di particelle catastali e solo la porzione più centrale dell'impianto viene sviluppata su un numero di particelle aggregate.

Secondo quanto riportato dal Proponente «il motivo per il quale l'impianto è diffuso risiede nel fatto che si è cercato di utilizzare quasi esclusivamente particelle di terreni non coltivate e improduttive».

L'impianto sarà costituito da più schiere disposte in planimetria in modo parallelo le une alle altre ed orientate nella direzione nord-sud con un azimut pari a 0°

Ciascuna schiera sarà ancorata al suolo tramite un telaio rigido realizzato con profilati in acciaio zincato.

Al fine di raggiungere la potenza sopra menzionata l'impianto sarà dotato di n. 71916 moduli fotovoltaici di silicio policristallino della potenza di 470 Wp.

L'intero campo fotovoltaico è diviso in quattordici sottocampi, la suddivisione è per cabine di trasformazione.

Per quanto riguarda l'accessibilità al campo è prevista la realizzazione di una nuova viabilità esterna per garantire l'accesso ai fondi di proprietà di terzi e una viabilità interna alla recinzione all'interno dell'area occupata dai pannelli, entrambe costituite da uno strato di sottofondo superficiale in granulare stabilizzato per una larghezza indicativa che varia dai 3 ai 6 m circa. Per quel che riguarda la connessione che va dalle cabine di consegna interna all'impianto fino alla nuova stazione elettrica "Terna Latiano", l'intervento consiste nella realizzazione di **un nuovo cavidotto in linea interrata per un tratto di lunghezza di c.ca 17 km** che comporterà influenza su strade, canali e altre componenti visuali e vincolistiche «che verranno immediatamente ripristinate mantenendo inalterato lo stato dei luoghi esistente».




Fig. 1 Planimetria e opere di connessione

[Piano colturale] In tutte le interfile dell'impianto è stata ipotizzata l'individuazione di area coltivabile e nelle superfici libere residue, applicando pratiche che prevedano l'implementazione di tecniche di agricoltura conservativa.

Si desumono, per le aree da destinare ad agrovoltaico, le seguenti superfici:

- Superficie nella disponibilità: Ha 79,618;
- Superficie interna alla recinzione: Ha 66,30;
- Area radiante moduli FV: Ha 19,35;
- Area Strade: Ha 3,35;
- Area agrovoltaico: Ha 43,600;
- Area esterna per agricoltura tradizionale: Ha 13,31.

Secondo quanto riportato dal Proponente: «La scelta delle colture è stata orientata verso colture che non hanno particolari esigenze e che si adattino facilmente alle condizioni pedo-climatiche dell'area destinata alla produzione.

In virtù della vocazione del territorio e della esistenza del riconoscimento della certificazione IGP el Carciofo Brindisino, la scelta della coltura principale dell'agrovoltaico è stata orientata verso il carciofo. Relativamente alle superfici tenute a maggese, il secondo anno si procederà con la semina a spaglio di vecchia da sovescio.»


[Mitigazioni] Per schermare l'impianto verrà piantumata una siepe perimetrale con piante autoctone alte circa 2 metri dal piano di campagna. Inoltre, tra gli interventi di mitigazione è previsto: creazione di una "pozza naturalistica" quale elemento attrattivo della micro, macrofauna presente ed anche per l'aviofauna stanziale e migratoria; piantumazione lungo il perimetro dell'intera superficie di impianto di un "sistema di siepi" costituite da essenze forestali autoctone; realizzazione di appositi varchi nella recinzione dell'impianto al fine di favorire il transito dei piccoli mammiferi e dell'avifauna terricola stanziale; realizzazione di pozze per l'abbeveraggio della fauna selvatica; inserimento di stalli per uccelli sulle recinzioni perimetrali; incremento dei cumuli di massi calcarei per la protezione dei rettili; installazione di arnie.

[Cfr. Relazione tecnica descrittiva, Elaborato E3GO4Y4_RTD_Relazione_tecnica_descrittiva].

Inquadramento territoriale

L'area di progetto è ubicata nel territorio comunale di Brindisi (BR) nella Contrada Mascava, posta nella porzione nord occidentale del territorio amministrato. Il terreno prevalentemente pianeggiante individuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è facilmente accessibile alla SP 44 che collega Mesagne con la SS16 Adriatica-Brindisi San Vito dei Normanni.

I terreni in oggetto sono divisi in 4 sottocampi, denominati con le lettere maiuscole dell'alfabeto e sono separati tra loro dalla S.S.16. Infatti il sottocampo "A" è allocato a nord della SS16 per San Vito dei Normanni, mentre i restanti tre (B-C-D) sono posti a sud della strada statale ed a monte (EST) della S.P. n. 79.



Figg. 2, 3 Ubicazione impianto e suddivisione in n. 4 sottocampi su ortofoto e su ctr con indicazione dei punti di ripresa fotografica (v. immagini sotto)

Il fondo oggetto dell'intervento è situato in un ambiente extraurbano ascrivibile alla categoria dei fondi agricoli e le aree in progetto sono tipizzate dal vigente P.R.G. come zona "E" agricola.



Attualmente il sito, caratterizzato per la maggior parte come seminativo, è utilizzato saltuariamente per la piantagione di prodotti agricoli **a meno dei terreni identificati al Fig.40 alle p.lle 406 e 412 che sono identificate come vigneto per i quali il proponente si impegna a trasferire le quote in terreni limitrofi piantando nuove varietà di origine D.O.C.G.** L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della relativa opera di connessione alla stazione elettrica "Terna Latiano", compresa l'area buffer di 500 m, presenta superfici seminabili, oliveti, vigneti e fruttiferi isolati. Gli elementi arborei di ulivo presenti nelle aree buffer sono caratterizzati da sesto di impianto regolare, le cultivar sono quelle tipiche della zona in esame quali "Cellina di Nardò" ed "Ogliarola salentina" di età variabile da 30 agli 80 anni. Secondo quanto riportato dal Proponente: *«Si segnala l'assenza di "piante monumentali" nell'intera area in esame compreso il buffer di 500 m. La presenza di alberatura stradali e poderali è molto limitata e sono perlopiù presenti come alberature perimetrali di ulivo di superfici seminabili o di cipressi lungo le strade interpoderali. Nelle aree destinate all'impianto inoltre non si segnala la presenza di "muretti a secco". Le abitazioni più prossime all'impianto sono costituite, in parte da depositi di attrezzi agricoli ed in parte da residenze stagionali e quindi senza vincoli mentre le masserie presenti, costituenti un patrimonio da proteggere e conservare, sono state adeguatamente tenute presenti nella fase di progettazione mantenendo le giuste distanze di rispetto dalle stesse.»*



Figg. 4, 5,6. Area di intervento nelle vicinanze di Masseria Mascava Nuova, area di intervento SP44, area di intervento zona C



Figg. 7,8, 9. Area di intervento zona D, area di intervento zona A

Contesto paesaggistico

Come riportato dal Proponente: *«L'area di intervento, pur essendo programmata nel territorio comunale di Brindisi, non è inserita nella perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale" (SIN) di Brindisi per la bonifica delle varie matrici ambientali e costituisce un terreno agricolo sul quale non sono mai stati effettuati interventi tali a prevenire un'eventuale contaminazione delle varie matrici ambientali».*

L'area di intervento è compresa nella figura d'ambito del PPTR "La campagna brindisina", caratterizzata da un uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a nord-ovest e le deboli altrue del Salento settentrionale a sud, dall'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere.

Relativamente alle interferenze con aree e beni tutelati dal PPTR, secondo quanto riportato dal Proponente:

- Rispetto alle **componenti idrogeomorfologiche**, *«In merito all'area di studio per l'impianto fotovoltaico, posto in sponda idrografica, vi è da rilevare la presenza di un reticolo idrografico complesso costituito in parte da un emissario in sponda destra del "Canale Reale" e che interessa tutte le zone dell'impianto ed in parte il "Canale di Apani" con un proprio emissario in sponda sinistra. Risultano identificate le componenti idrogeologiche solo ed esclusivamente nell'intorno del sottocampo identificato con "A" posto a nord della SS 16 di cui all'art. 42 delle Norme Tecniche di attuazione, per le quali ogni modificazione dello stato die luoghi è subordinata all'autorizzazione*



paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica. Ad ogni modo si precisa che la progettazione del layout di impianto ha tenuto in considerazione tali componenti escludendo le aree interessate dal suddetto vincolo.»




Fig. 10 Componenti idro-gemorfologiche dell'area di impianto

- Rispetto alla *struttura ecosistemico-ambientale*, il Proponente rileva che «l'area di intervento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presenta la porzione più settentrionale interessate **da un buffer di rispetto di vincolo connesso al bosco di Colemi e al corridoio ecologico**. L'area di interesse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non presenta alcun vincolo connesso alle evidenze di beni paesaggistici, quali parchi e riserve sia statali che regionali nè vincoli di ulteriori contesti paesaggistici quali aree di rispetto dei parchi e riserve regionali, zone classificate come ZPS e SIC esistenti nell'intorno vasto dell'area di interesse. »
- Rispetto alla *struttura antropica e storico-culturale* Identitaria patrimoniale di lunga durata, «l'area di interesse presenta per una piccola parte il vincolo connesso alle evidenze della *Struttura Antropica e Storico Culturale* ed in particolare per le *Componenti culturali ed insediative* dovute alla presenza delle **Masserie Mascava e Mascava Nuova**, mentre non si evidenziano vincoli di ulteriori contesti paesaggistici. Si evidenzia che la progettazione dell'impianto ha previsto un'adeguata distanza nella collocazione delle stringhe dei trackers dal buffer di "vincolo" della Masseria "Mascava Nuova" e da quella "Mascava" ed anche le recinzioni e le siepi perimetrali ne costituiscono il limite areale mantenendo esterni all'area di impianto le aree di rispetto al vincolo stesso.»
- Per quanto riguarda la componente dei paesaggi rurali, secondo quanto affermato dal Proponente: «l'impianto fotovoltaico ricade in un'area a medio o basso valore ecologico».
- Relativamente alla struttura percettiva e ai valori patrimoniali, «l'area oggetto di intervento non risulta vicina a componenti percettive e non interferisce con le stesse. Lo scrivente può sostenere che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non presenta alcun "vincolo" connesso alle "Componenti percettive" (6.3.2.) quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.»

Impatti visivi

Secondo quanto riportato dal Proponente, «per verificare l'effettiva percezione dell'impianto, lo studio di carattere generale deve essere approfondito e verificato attraverso una puntuale ricognizione in situ che interessa particolari punti di osservazione (centri abitati e punti panoramici) ed i principali percorsi stradali.

[...] Di seguito vengono individuate le visuali paesaggistiche nell'intorno dell'area di impianto in oggetto.

In particolare, sono state individuate n. 4 Masserie:

- a. Masseria Mascava Nuova
- b. Masseria Mascava
- c. Masseria Cafaro Piccola
- d. Masseria Cuggio.

[Cfr. Relazione di compatibilità paesaggistica, Elaborato E3GO4Y4_RCP_Relazione_di_compatibilita_paesaggistica-signed-signed]

Impatti cumulativi

Premessa a cura del Proponente: «La Regione Puglia, congiuntamente ad ARPA Puglia, ha ritenuto opportuno attivare la richiamata "facoltà" e con: R.R. n. 24/2010, D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.D. Ecologia 162/2014 e DGR 3029/2010 ha fornito due "criteri" di controllo della possibilità che la "qualità ambientale" dell'area d'imposta possa peggiorare nel tempo; tutto ciò rimane, comunque, in ambito di una normativa regionale, non essendoci "vincoli" quantitativi di riferimento nazionale e comunitario. [...] In questo contesto, però, non viene a realizzarsi un "impianto fotovoltaico" a terra, ma un "impianto AGROVOLTAICO" che, oltre a essere fortemente produttivo, esalta la capacità intrinseca dei terreni agricoli che sono interclusi fra le stringhe dei pannelli; ancor più il beneficio ambientale e sociale si ottiene ove i terreni ove è stato proposto l'impianto "agrovoltaico" era incolto e/o a seminativo non irriguo, come nel caso de quo. In questo caso, come si avrà modo di riportare, coltivando i terreni posti nell'interno dell'impianto cambia l'applicazione dei "criteri" di valutazione degli impatti cumulativi in quanto vi è una differente "occupazione di suolo", limitata solo ed esclusivamente a: area infissione fondazioni, strade interne (ove non sufficiente la sola battitura per il passaggio dei trattori gommati) e le cabine di trasformazione».



Fig. 11 Impianti conterminini (in rosso) all'area di progetto (in blu) e individuazione delle aree non idonee (coori pastello) individuate dalla Regione Puglia sulla base del DM 10.09.2010 nell'area corrispondente al raggio di 2.610,38 Km intorno all'impianto

«L'elaborazione del "Criterio A" porta ad una valutazione sfavorevole in quanto, nel contesto considerato, l'occupazione di suolo è molto superiore al 3% come previsto dalla norma, e, in particolare, pari a, 5,19%.

[...] Il secondo criterio di valutazione parziale – "Criterio B", porta ad una valutazione "sfavorevole" in quanto il più prossimo impianto esistente nell'ambito del raggio di valutazione ambientale ($r=2.756,41m$ è allocato, pur considerando il proprio baricentro, a una distanza di 346 m e quindi < 2 km.».

Tuttavia: «per il calcolo dell'IPC, con l'impianto agrovoltaiico, il suolo realmente occupato da considerare è quello occupato dai montanti dei traker monoassiali a cui vanno aggiunte le aree occupate dalle cabine; alla luce di ciò il calcolo dell'IPC "indice di pressione cumulativa" va certamente rivisto, applicando nel caso di specie solamente il Criterio A in quanto il criterio B è da applicare all'eolico con fotovoltaico mentre il Criterio C è l'impatto cumulativo tra impianti eolici, così come prevede la determina regionale n. 162/2014». Considerando tali parametri l'IPC risulta uguale a 2,789 e cioè $<$ del 3%.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse relativamente al territorio della Provincia di Brindisi così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a) RICOGNIZIONE DEI BENI TEUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1 LETT. A) B) E C) ARTT. 136,142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza ABAP ha rilevato che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e nello specifico:
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. c) – *Canale Reale*;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

L'area A di impianto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Canale Reale*], già richiamato ai sensi dell'art. 142, lett. c) del Codice.
- area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle *Componenti Culturali e insediative*) [*Masseria Mascava*];

L'area B di impianto interferisce con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Testimonianze della stratificazione insediativa e area di rispetto delle componenti culturali e insediative (*UCP delle Componenti Culturali e insediative*) [*Masseria Mascava Nuova*];

L'area C di impianto interferisce con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle *Componenti Culturali e insediative*) [*Masseria Mascava Nuova*];

L'area D di impianto interferisce con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):



- Testimonianze della stratificazione insediativa e area di rispetto delle componenti culturali e insediative (*UCP delle Componenti Culturali e insediative*) [*Masseria Formica*];

Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Canale Reale*], già richiamato ai sensi dell'art. 142, lett. c) del Codice.
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle *Componenti Culturali e insediative*) [*Masseria Jazzo*];

A conoscenza della Soprintendenza ABAP, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1.b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "*La campagna brindisina*" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "*Campagna irrigua della piana brindisina*". La suddetta Figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la Scheda d'Ambito rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto, ubicati a ovest di Brindisi, di forma irregolare, sono costituiti da quattro appezzamenti distinti, separati dalla SS 16 e orbitanti attorno alla Masseria Mascava.

Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord la SP 38; ad ovest la S.P. 37; a sud SP 37 bis; a est SP 43. L'area A di impianto confina a est con un lotto in cui è presente un impianto fotovoltaico.

Inoltre nell'area vasta individuata nel S.I.A., si rileva la presenza di numerosi altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, concentrati in maggior misura a sud-est dell'impianto di progetto, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nel paragrafo 2.2 dell'elaborato *E3GOY4_03_RIC_Relazione impatti cumulativi* (cfr. pag. 15) nel quale sono graficizzati gli impianti esistenti, come risultanti dall'Anagrafica FER. I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover - Carta sull'uso del suolo), che costituiscono elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.



L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali libere che si aprono sullo stesso. Nel contesto, si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono sviluppati i sistemi colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nello stesso ambito si segnala la presenza del Canale Reale, tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le Componenti idrologiche. L'esistenza di tale bene comporta inoltre la presenza, in corrispondenza di un tratto di canale maggiormente prossimo al sito di progetto, di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. Tra gli UCP si rileva inoltre la SS16, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica*.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

1.1.c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: Masseria Mascava, Masseria Mascava Nuovo, Masseria Formica, Masseria Mascava Piccola, Masseria Cafaro Piccola con Cripta di San Giovanni, Masseria Cuggi, Masseria Bianco, Masseria Giannuzzo, Cripta di San Biagio, Masseria Grottaminarda, Masseria Pozzo di Vito, Masseria Marmorelle, Masseria Vaccaro, Masseria Boessa.

Oltre al Canale Reale, tra le *Componenti idrologiche*, a ca. 850 m a Ovest delle aree di impianto è presente Canale Apani censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente e a ca. 1,5 km a Ovest un tratto dello stesso canale è censito come Reticolo Idrografico di connessione della RER tra gli UCP delle Componenti Idrologiche. A Nord delle aree di impianto a ca. 1,5 km è presente il canale Lama loc. Mass.a Iannuzzo (Can.Reale) censito come *Reticolo Idrografico di connessione della RER* tra gli UCP delle *Componenti Idrologiche*.

Le aree di impianto sono suddivise dalla SS 16 con sviluppo orientato in direzione Est-Ovest classificata dal PPTR come *Strada a valenza paesaggistica* negli Ulteriori Contesti Paesaggistici delle *Componenti dei Valori Percettivi*.

Comune di Brindisi:

- **Impianto produttivo di età romana in loc. Marmorelle** sottoposto a vincolo archeologico diretto e a vincolo archeologico indiretto il 18.01.1996 ai sensi della L. 1089, recepiti nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zone di interesse archeologico (*ARC0194 e ARC0195*), tutelati ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m;
- **Villa di età repubblicana e imperiale in loc. Masseria Buffi** sottoposta a vincolo archeologico diretto il 04.06.2022 ai sensi della L. 490 del 1999 e recepita nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (*ARC0193*) tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m.

1.1.d) NORME D'USO/DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con le aree di impianto e con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";

Art. 81 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



Art. 82 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

Art. 88 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi.

1.1.e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 Beni architettonici e archeologici

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti. Nonostante ciò la ricognizione delle testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- Villa di età repubblicana e imperiale in loc. Masseria Buffi sottoposta a vincolo archeologico diretto il 4.6.2002 ai sensi della L. 490 del 1999;
- Impianto produttivo di età romana in loc. Marmorelle sottoposto a vincolo archeologico diretto e indiretto il 18.1.1996 ai sensi della L. 1089.

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente in merito agli aspetti paesaggistici sono state rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).



In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico che sarà suddiviso in 4 sottocampi e costituito da n. 71.916 moduli, che raggiungono un'altezza massima di 2,80 metri, poggianti su strutture in acciaio zincato con traversi in alluminio anodizzato, infisse nel terreno per circa 2-2,5 m, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è notevolmente superiore alla metà dello stesso.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle diverse componenti si rappresenta quanto segue:

Componenti dei paesaggi rurali

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riquilibrare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura e a maggese, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologico ed integrato;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole.*

Per l'attuazione degli obiettivi 5 *“Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo”*, 5.1 *“Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati”* e 5.2 *“Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco”* sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:

- *“Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;”*

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *Promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla legittimità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza.*

Componenti visivo-percettive



Per l'attuazione degli obiettivi "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia", 7.1 "Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale" sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:

- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.*

In relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. 796.175 mq, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni, pozze naturalistiche) non destinati alle attività agricole. Inoltre i lotti di progetto sono a ridosso di complessi Masserizzi quali in particolare Masseria Mascava, Masseria Mascava Nuovo e Masseria Formica compromettendo il rapporto originario tra questi manufatti e le rispettive aree di pertinenza e a ridosso di Canale Reale generando processi di artificializzazione compromettendone la continuità idraulica.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizzi e relativi appezzamenti di pertinenza e tra Canale Reale e le specificità degli assetti naturali delle aree limitrofe.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

La lettura su ortofoto testimonia in maniera inequivocabile che le aree di impianto siano a ridosso di complessi masserizzi quali Masseria Mascava, Masseria Mascava Nuovo, Masseria Formica il che determinerebbe una trasformazione che stravolgerebbe ogni possibile lettura delle stratificazioni e degli equilibri consolidati nel territorio nel corso dei secoli.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza



nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppa in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Statale n. 16, classificata dal PPTR come *Strada a valenza paesaggistica* negli Ulteriori Contesti Paesaggistici delle *Componenti dei Valori Percettivi*, sui due fronti della stessa, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada statale 16, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali con Masseria Mascava, Masseria Mascava Nuovo, Masseria Formica (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), che con tutta probabilità ricadenti nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

Relativamente agli impatti cumulativi, sono stati valutati gli impatti sul paesaggio in termini di riproducibilità degli invarianti strutturali che connotano la figura territoriale e di visuali lungo i principali itinerari quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici, e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico (beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004).

Dalla documentazione progettuale prodotta è possibile rilevare che gli elaborati *E3GO4Y4_EG_03_Studio di impatto visivo impianto fotovoltaico, carta della visibilità* denunciano la visibilità dell'impianto da punti prossimi alle Masserie citate in narrativa, dalla SS 16, (tutelati come UCP del PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione degli stessi vengono proposte opere di mitigazione.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra l'impianto e le Masserie citate in narrativa, considerando l'adiacenza delle stesse alle aree di impianto, contribuirebbe a sminuire considerevolmente i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.



Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla strada statale 16, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Tra le opere di mitigazione proposte, inoltre, si rileva che la pozza naturalistica progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione della pozza naturalistica appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio.

Relativamente alle opere di mitigazione e compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, e in particolare le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle superfici di coltivazione al di sotto dei pannelli non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto, come sottolineato precedentemente, sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storicoculturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con



quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono “*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*”.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: “*La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).*”

AREE IDONEE

Con riferimento alle aree idonee come definite dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 6 (D. Lgs. 199/21 art. 20 co.8) si rileva che parte dell'impianto **non ricade in area idonea**, in virtù della distanza minore di 1 km dalla Cripta di San Giovanni tutelata con D.M. 12/02/1911, sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte II del Codice, citate a solo titolo esemplificativo.

2.2. BENI ARCHEOLOGICI

Ai fini di una valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come l'impianto e le relative opere di connessione si inseriscano in un comprensorio territoriale, esteso tra Brindisi e San Vito dei Normanni, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, con particolare sviluppo in età romana grazie anche alle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico. Per tale comprensorio i dati noti da bibliografia costituiscono verosimilmente solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, sulle quali l'impianto in valutazione, in ragione della sua estensione e della collocazione, nonché dell'estensione del relativo cavodotto di connessione, può determinare impatti negativi diretti, a carattere irreversibile, in particolare con riferimento agli interventi di scavo e movimentazione del terreno.

Tra i siti noti più prossimi all'impianto si segnalano l'insediamento rurale di età romana in loc. Masseria Mascava Nuova, di cui resta un vasto spargimento di frammenti fittili, costituito da tegole, coppi e ceramica di età romana repubblicana, fra cui si segnala un'ansa di anfora bollata con le lettere T.D.Q., il piccolo insediamento rupestre presso masseria Cafaro Piccola, con cripta dedicata a San Giovanni, lungo una lama diramazione del Canale Reale e, nel Comune di Latiano, poco a N dalla Stazione Elettrica “Terna Latiano”. L'areale di interesse archeologico con rinvenimenti di età messapica, oltre che preistorica e romana, è caratterizzato dalla presenza di una struttura muraria di grandi dimensioni con altezza compresa tra i 2 e i 3 m - per la quale non vengono riportate ulteriori informazioni di natura cronologica e la funzione - in località Masseria Paretone. Si segnalano, inoltre, all'interno dell'area buffer di 5 km, i seguenti siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio:

- 3 area di frammenti di età romana, tardoantica, altomedievale e medievale in loc. Masseria Campistrutto;
- 4 insediamento rurale e cisterna romana in loc. Masseria Argiano;
- 5 necropoli tardoantica in loc. Masseria Iannuzzo;
- 6 villa romana in loc. Masseria Restinco;
- 7 villaggio rurale di età romana in loc. Masseria Baroni;
- 8 villa di età repubblicana e imperiale in loc. Masseria Buffi;
- 9 impianto produttivo di età romana in loc. Marmorelle;
- 10 insediamento rurale di età ellenistica, romana e tardoantica in loc. Masseria Partemio;
- 11 insediamento rupestre di età medievale articolato in più ambienti come la Cripta di S. Giovanni Battista, posizionata ad est della Masseria Grottole.

Per quanto attiene agli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la “Relazione preliminare del rischio archeologico” allegata nella Documentazione è stata redatta sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica e non sulla ricognizione dei terreni interessati, in quanto, si legge, è “*a tutt'oggi in corso*”; essa consente, tuttavia, un'analisi dei



potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico in quanto localizza in modo puntuale - rispetto alle opere in progetto - alcuni dei rinvenimenti e siti già noti. Tra questi ultimi, si devono evidenziare la cripta di età medievale a poca distanza dalla Masseria Belloluogo (sito n. 4), a 320 m dal cavidotto, l'insediamento agricolo di età romana di Masseria San Nicola (sito n. 6), a 470 m dal cavidotto, le numerose concentrazioni di frammenti ceramici di età romana e frammenti di lastre tombali in loc. Masseria Caggio (siti nn. 18-22), localizzate tra i 360 e i 700 m dalle opere in progetto, e il piccolo insediamento rupestre presso Masseria Cafaro Piccola, che comprende la chiesa rupestre di S. Giovanni, lungo una diramazione del Canale Reale (siti nn. 23-28).

Tali evidenze testimoniano l'alto potenziale archeologico dell'area intorno al corso del Canale Reale, che ha costituito un fattore di attrazione per l'insediamento umano in diverse epoche storiche ed è stato individuato nel PPTR come Contesto Topografico Stratificato di valore geologico e storico riconosciuto.

In ragione dei siti e delle evidenze archeologiche sopra citate la "Relazione preliminare del rischio archeologico" definisce un grado di **rischio medio** per le opere previste nelle aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici e delle opere connesse al tratto di cavidotto che attraversa il Canale Reale, un grado di rischio basso per le restanti opere.

Sulla base dell'edito e della valutazione della suddetta relazione, in conclusione, a parere di questo Ufficio, si ravvisano potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, in particolare per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, del tratto di cavidotto che attraversa il Canale Reale e della Stazione Elettrica "Terna Latiano".

CONSIDERATO che a conclusione della suddetta istruttoria la Soprintendenza ABAP competente sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, ha espresso parere NON favorevole alla sua realizzazione.**

CONSIDERATE le interferenze dirette dell'impianto e/o delle opere di connessione con aree e beni tutelati come di seguito riportate

- i lotti di impianto ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. B) ed all'art. 142 e nello specifico:
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. C) ed all'art. 143;
- l'area A di impianto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle Componenti Idrologiche) [Canale Reale] già richiamato ai sensi dell'art. 142 lett. C) del Codice;
 - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative individuate ai sensi dell'art. 143 lett.e) (UCP delle Componenti Culturali e insediative) [Masseria Mascava];
- l'area B di impianto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Testimonianze della stratificazione insediativa e area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti Culturali e insediative) [Masseria Mascava Nuova];
- l'area C di impianto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti Culturali e insediative) [Masseria Mascava Nuova];
- l'area D di impianto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Testimonianze della stratificazione insediativa e area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti Culturali e insediative) [Masseria Formica];

- il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle Componenti Idrologiche) [Canale Reale] già richiamato ai sensi dell'art. 142 lett. C) del Codice;
 - area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti Culturali e insediative) [Masseria Jazzo].

CONSIDERATO che, **relativamente agli impatti cumulativi** sono stati valutati gli impatti sul paesaggio in termini di riproducibilità degli invarianti strutturali che connotano la figura territoriale e di visuali lungo i principali itinerari quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici, e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico (beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004).

Dalla documentazione progettuale prodotta, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente, è possibile rilevare che gli elaborati *E3GO4Y4_EG_03_Studio di impatto visivo impianto fotovoltaico, carta della visibilità* mostrano la visibilità dell'impianto da punti prossimi a diverse Masserie e dalla SS 16, (tutelati come UCP del PPTR).

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e qualora realizzato contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente, le relazioni visuali – percettive tra le parti e l'identità storico – culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

CONSIDERATO che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

CONSIDERATO quanto ha evidenziato la Soprintendenza competente ossia che non si ritiene di poter fornire indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un effetto di saturazione che minaccia e pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di interesse, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle **Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR** che ritengono “sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni delle Soprintendenze territoriali esprimendo quanto sotto riportato:

«In relazione agli aspetti archeologici, la Soprintendenza, sulla base della documentazione redatta dal Proponente (cfr. *E3GO4Y4_RS_04.04_Relazione preliminare del rischio archeologico*) e su quanto noto grazie ai dati in possesso dell'Ufficio, evidenzia che la porzione di territorio in esame è ben noto per le testimonianze di frequentazioni antropiche e dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, “*sulle quali l'impianto in valutazione, in ragione della sua estensione e della collocazione, nonché dell'estensione del relativo cavidotto di connessione, può determinare impatti negativi diretti, a carattere irreversibile, in particolare con riferimento agli interventi di scavo e movimentazione del terreno*”.

L'ufficio elenca poi le suddette importanti testimonianze e sottolinea come la stessa relazione archeologica allegata alla documentazione di progetto, ancorché priva di survey, “*consente, tuttavia, un'analisi dei potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico in quanto localizza in modo puntuale - rispetto alle opere in progetto – alcuni dei rinvenimenti e siti già noti*”. Nel ribadire che “*Tali evidenze testimoniano l'alto potenziale archeologico dell'area intorno al corso del Canale Reale, che ha costituito un fattore di attrazione per l'insediamento umano in diverse epoche storiche*”, la Soprintendenza afferma infine che “*si ravvisano potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse*”.



archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, in particolare per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, del tratto di cavidotto che attraversa il Canale Reale e della Stazione Elettrica "Terna Latiano"».

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla realizzazione dell'opera in progetto, visto, peraltro, il sommarsi delle criticità sotto il profilo archeologico a quelle sotto il profilo paesaggistico.

Si ribadisce che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.»

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.



VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come



dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d’ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d’uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l’Ambito del PPTR denominato “Campagna brindisina”, nel quale ricade prevalentemente l’impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l’entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l’area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un’area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell’intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell’entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell’agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvenivano piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l’estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d’Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l’intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d’Italia. L’attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l’occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d’Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all’accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l’impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della *piana brindisina*, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall’accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l’alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

CONSIDERATO che il PPTR per l’*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei*



manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale prevalentemente ricade l'area di impianto ("*Campagna brindisina*") tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale figurano:

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali

A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali

- *5. Valorizzare il patrimonio identitario e culturale – insediativo;*
- *5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- *5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali

A.3.3 Le componenti visivo percettive

- *3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
- *7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*
- **VISTO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole;*
- *tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

Direttive:

- *Incentivare le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologico ed integrato;*
- *Prevedere misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*
- *incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*
- *promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;*
- *promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella*



culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina);

- *promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);*
- *valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto con l'obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici e dei loro caratteri peculiari per i quali il PPTR raccomanda la salvaguardia dalla proliferazione di elementi artificiali estranei all'attività agricola tra i quali, senza dubbio, vanno ricompresi i moduli fotovoltaici e tutte le strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto.

VALUTATO che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie (Masseria Mascava, Masseria Mascava nuova, Masseria Jazzo) degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'impianto in oggetto andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, che, nel caso in oggetto, sono apprezzabili dalla SS 16, con sviluppo orientato in direzione Est-Ovest classificata dal PPTR come "Strada a valenza paesaggistica" negli Ulteriori Contesti Paesaggistici delle Componenti dei Valori Percettivi.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti



nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che *«nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici»*.

VALUTATO che, secondo quanto risulta dai rilievi espressi nel parere della SABAP per le Province di Brindisi e Lecce l'impianto **ricade all'interno della fascia di rispetto di 1 km dai beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice.**

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, interessa 4 lotti per una superficie complessiva pari a 796.175,00 mq, nella quale verranno introdotti elementi artificiali (tracker in acciaio zincato, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

CONSIDERATO inoltre che i lotti di progetto sono a ridosso di complessi Masserizzi quali in particolare Masseria Mascava, Masseria Mascva Nuovo e Masseria Formica, compromettendo il rapporto originario tra questi manufatti e le rispettive aree di pertinenza, stravolgendo ogni possibile lettura di stratificazioni e di equilibri consolidati nel corso di secoli.

VALUTATO che per quanto sopra riportato il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizzi e relativi appezzamenti di pertinenza e tra Canale Reale e le specificità degli assetti naturali delle aree limitrofe.

VALUTATO che la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni



imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

VALUTATO che il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

CONSIDERATO che, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

VALUTATO che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per i materiali costitutivi.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Statale n. 16, classificata dal PPTR come *Strada a valenza paesaggistica* negli Ulteriori Contesti Paesaggistici delle *Componenti dei Valori Percettivi*, sui due fronti della stessa, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

VALUTATO che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada statale 16, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali con Masseria Mascava, Masseria Mascava Nuovo, Masseria Formica (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), che con tutta probabilità sono ricadenti nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

CONSIDERATO che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

VALUTATO che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

VALUTATO che, tra le mitigazioni proposte, la pozza naturalistica progettata costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione della pozza naturalistica appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio.



VALUTATO pertanto la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. **VALUTATO** che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

CONSIDERATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

CONSIDERATI i potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, in particolare per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, del tratto di cavidotto che attraversa il Canale Reale e della Stazione Elettrica “Terna di Latiano”.

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socioeconomiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area. In particolare, dalle analisi effettuate dalla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce, si evince che, dagli elaborati progettuali, nell'area buffer dei 3 km si rileva la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici di dimensioni comparabili a quello progettato dal Proponente, che sono considerati detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Considerando invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.



CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 5 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la*



- minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il rispristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

VALUTATO che, come sopra riportato, il progetto in esame interferisce con la fascia di rispetto di 1 km dai beni tutelati ai sensi della parte II del Codice e, pertanto, non è ricompreso nelle aree considerate idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 lett. c-quater) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che “*nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale***”.

RITENUTO utile richiamare la “*filosofia*” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi;*



considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, nell'area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. Art. 131 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). In tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici dislocati in una vasta porzione di area agricola.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati*" (art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariati strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.



2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Columns Energy SpA nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Columns Energy per la realizzazione di un **impianto agrivoltaico denominato AEPV24 avente potenza in immissione pari a 30,00 MW e potenza moduli pari a 33,80 MWp con relativo col legamento in agro del comune di Brindisi in località Masseria Mascava.**

Il Funzionario del Servizio V – DG – ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

